

# Regolamento adottato dalla Consulta degli Studenti

# INDICE

ARTICOLO 1 – PRINCIPI	2
ARTICOLO 2 – FUNZIONI	2
ARTICOLO 3 – ORGANICO	2
ARTICOLO 4 – CARICHE	3
ARTICOLO 5 – ELEZIONI	5
ARTICOLO 6 – REGOLAMENTAZIONE	6
ARTICOLO 7 – RAPPRESENTANTI STUDENTESCHI DI SCUOLA	7
ARTICOLO 8 – RIUNIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI	7
ARTICOLO 9 – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI	8
ARTICOLO 10 – TRASPARENZA	8
ARTICOLO 11 – UFFICIO E FORNITURE	9
ARTICOLO 14 – GESTIONE DEI FONDI	9
ARTICOLO 12 – PIANO NAZIONALE	9
ARTICOLO 13 – ITER DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO	10

---

*Vista la legge n.508 del 21.12.1999;*

*Visto il d.p.R n. 132 del 28.02.2003;*

*Visto il d.m. n. 261 del XX 2013,*

La CPCSAI redige il presente Regolamento unitario.

*Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Torino;*

*Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 624 dell'11 maggio 2018,*

La Consulta degli Studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino decreta l'emanazione del seguente Regolamento.

## Articolo 1 – Principi

- a) Il presente Regolamento contiene le regole di funzionamento della Consulta degli Studenti. Inoltre, disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze della Consulta degli Studenti al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento.
- b) La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale. Ogni membro della Consulta degli Studenti rappresenta tutti gli studenti senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
- c) La Consulta degli Studenti agisce nel rispetto della Legge Italiana e dello Statuto dell'Istituzione di appartenenza e nel rispetto dei seguenti valori: spirito di gruppo, lealtà nelle relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni e rispetto delle differenze.
- d) La Consulta degli Studenti è autonoma, autogestita e libera nelle sue decisioni e nell'espressione delle stesse, e può decidere di collaborare anche con enti pubblici o privati, altri dall'Istituzione di appartenenza.

## Articolo 2 – Funzioni

- a) La Consulta degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti di tutti gli altri organi, relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti degli studenti. La Consulta degli Studenti deve essere sentita sulle modifiche della qualità dei servizi offerti agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'organizzazione didattica e logistica delle strutture. La Consulta degli Studenti vincola inoltre il voto dei membri studenteschi del Consiglio Accademico e del Consiglio d'Amministrazione.
- b) La Consulta degli Studenti fornisce assistenza agli studenti e promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra studenti e docenti, anche attraverso l'organizzazione di attività parallele, proponendo e promuovendo progetti studenteschi.
- c) La Consulta degli Studenti è rappresentata nella Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti di ABA e ISIA dal Presidente o suo delegato, con diritto di voto.

## Articolo 3 – Organico

- a) La Consulta degli Studenti, come determinato dall'art. 12 del d.p.R. n. 132/2003, è composta da studenti eletti in numero di:
  - tre per gli Istituti fino a cinquecento iscritti;
  - cinque per gli Istituti fino a mille iscritti;
  - sette per gli Istituti fino a millecinquecento iscritti;
  - nove per gli Istituti fino a duemila iscritti;
  - undici per gli Istituti con oltre duemila iscritti;

Ogni singola Istituzione ha facoltà di decidere, in caso di un numero di candidati inferiore a quanto definito sopra, se:

- indire nuovamente il bando;
  - indire comunque le elezioni della Consulta degli Studenti. In questo caso la Consulta degli Studenti viene istituita con il numero di studenti eletti ma ha l'obbligo di indire almeno una volta ad anno accademico elezioni integrative entro il mese di dicembre fino al raggiungimento del numero richiesto.
- b) Il mandato di ogni membro della Consulta degli Studenti è triennale e può decadere per cessazione del corso di studi, rinuncia spontanea alla carica o in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione al C.A.

La diffida deve essere preceduta da comunicazione al membro e richiesta scritta di chiarimento. Questa procedura si avvia in automatico in caso di tre assenze ingiustificate di un membro della Consulta degli Studenti a riunioni della Consulta degli Studenti, Assemblee degli Studenti, C.A. e C.d.A. In caso di partenza di un membro della Consulta degli Studenti per Erasmus:

- fino a un semestre, la Consulta degli Studenti ha facoltà di richiedere le dimissioni del membro.
- oltre un semestre, la Consulta degli Studenti deve richiedere le dimissioni del membro.

#### **Articolo 4 – Cariche**

La Consulta degli Studenti ha l'obbligo di riunirsi entro un massimo di due settimane dall'avvenuta elezione dei suoi membri per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, e protocollare il verbale delle designazioni.

La Consulta degli Studenti si compone di un Presidente, un Segretario, due Rappresentanti per il C.A., un Rappresentante per il C.d.A. e gli altri componenti eletti. La carica di Presidente può essere cumulabile, in caso di necessità, con la carica di Segretario, di Rappresentante nel C.A. o di Rappresentante nel C.d.A.; queste ultime due cariche non sono comunque cumulabili tra loro. La carica di Segretario è cumulabile con tutte le altre cariche.

##### **a) *Presidente***

- Viene votato a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi e ne presiede le riunioni. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- Ha l'obbligo di convocare le riunioni della Consulta degli Studenti e fissarne l'ordine del giorno secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento. Durante le riunioni ha l'obbligo di aggiornare i componenti della Consulta sull'O.d.G., comunicare le azioni svolte dalla CPCSAI e far approvare il verbale della riunione precedente.
- Garantisce l'osservanza del presente Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere le riunioni.
- Controfirma e protocolla i documenti stilati e votati a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti. In caso di parità durante una votazione, prevale il voto espresso dal Presidente.
- Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli Studenti secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.
- Nomina Vicepresidente uno degli altri membri della Consulta, indipendentemente dalla carica eventualmente già ricoperta da quest'ultimo, conferendogli facoltà di supplire il Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, nei limiti delle norme vigenti, nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso. In caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente può delegare un altro membro.
- Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti anche presso la CPCSAI secondo le modalità espresse dal Regolamento della stessa.

##### **b) *Segretario***

- Viene votato a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi, in modo permanente o ad ogni riunione o altra necessità.
- All'interno della Consulta degli Studenti, raccoglie ed inoltra a ciascun membro il materiale necessario allo svolgimento dei lavori mediante la gestione della comunicazione via mail ed ulteriori piattaforme online.

- Redige, firma e protocolla i verbali di riunioni e assemblee. Provvede all'archiviazione dei verbali firmati sull'apposito registro fornito dall'Istituzione. È garante della pubblicazione e della diffusione dei documenti ed atti inerenti alle funzioni e i compiti della Consulta degli Studenti, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa.

c) **Rappresentanti in Consiglio Accademico**

- Vengono votati a maggioranza, in numero di due, dai membri della Consulta degli Studenti, tra gli stessi membri o tra gli studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, che in tal caso entrano a far parte di diritto della Consulta degli Studenti. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- Presiedono a tutte le riunioni del C.A. con diritto di voto e responsabilità civile.
- La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione. La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i membri in riunione prima e dopo il C.A.

d) **Rappresentante in Consiglio d'Amministrazione**

- Viene votato a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti tra gli stessi. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica. Il nominativo eletto viene comunicato al Presidente dell'Istituzione che provvede ad inviarlo al MIUR per la ratifica, a seguito della quale il Rappresentante partecipa a tutte le riunioni del C.d.A. con diritto di voto e responsabilità civile e penale con mandato ministeriale che coincide con quello degli altri membri del C.d.A.
- La Consulta degli Studenti ha facoltà di revocare la carica con delibera espressa a maggioranza per giustificati motivi, revoca che deve comunque essere inviata al MIUR con la proposta di sostituzione. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico viene affidato con nuova votazione. La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare il membro in riunione prima e dopo il C.d.A.

d) **Rappresentanti nel Consiglio di Garanzia**

- Ove previsto, il Consiglio di Garanzia è composto anche da due membri votati a maggioranza dai membri della Consulta degli Studenti secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio di Garanzia dell'Istituzione.
- La Consulta degli Studenti riceve per ogni riunione una relazione sull'attività svolta.

e) **Rappresentanza inerente l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio**

- Per la Regione Piemonte è istituita ai sensi dell'art. 23-bis della LR 16/1992 l'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) così composta:
  - sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;
  - tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
  - due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;
  - un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;
  - un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.
- All'interno della stessa, vengono eletti il presidente e il rappresentante degli studenti in Consiglio d'Amministrazione EDISU.
- Un membro della Consulta degli Studenti ha diritto a candidarsi come rappresentate delle equipollenze all'interno dell'ARDSU secondo modalità stabilite dal bando.

## Articolo 5 – Elezioni

La Consulta degli Studenti deve garantire la partecipazione alle elezioni di tutti gli studenti, promuovendo la candidatura di almeno uno studente per ciascuna Scuola di ciascun livello di diploma. In ogni caso i membri entrano a far parte della Consulta degli Studenti in ordine dei voti ricevuti, a partire dal candidato che riceve il maggior numero di voti.

Tutti i docenti e il personale dell'Istituzione devono garantire la possibilità agli studenti di votare in qualsiasi momento di apertura del seggio. Tutte le fasi delle elezioni (designazione e convocazione dei membri dei seggi elettorali, presidio durante il voto, scrutinio) sono proposte con decreto dalla Consulta degli Studenti uscente e approvate dal Direttore dell'Istituzione; in caso di mancanza del numero legale dei membri della Consulta degli Studenti uscente, le fasi sono gestite con decreto del Direttore dell'Istituzione.

Il bando deve essere indetto entro i 2 mesi di attività didattica successivi la decadenza dal mandato della Consulta degli Studenti. Qualora il Direttore sia inadempiente, gli Studenti dell'Istituzione hanno facoltà di chiedere l'apertura del bando con una raccolta di firme.

### a) **Elettorato passivo**

Possono candidarsi tutti gli studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse, protocollando il modulo compilato e firmato. Le candidature devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di elezioni.

### b) **Campagna elettorale**

Dalla pubblicazione del bando di elezioni, i candidati possono utilizzare quindici giorni per presentare i propri programmi e per raccogliere le firme (se previsto dal bando) necessarie per la presentazione della propria candidatura.

### c) **Elettorato attivo**

Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle tasse, come indicato nella lista di aventi diritto pubblicata dall'Istituzione.

### d) **Seggio elettorale**

Le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prolungabili fino a un massimo di tre giorni in caso di non raggiungimento di necessità. Le operazioni sono svolte dal seggio elettorale composto da almeno tre studenti proposti dalla Consulta degli Studenti uscente e approvati dal Direttore e dai membri scelti dall'Istituzione tra il personale amministrativo.

Tra i membri del seggio, uno ha funzione di Presidente e almeno due hanno funzione di scrutatori. Non può far parte del seggio elettorale chi si presenta come candidato. Il seggio elettorale distribuisce il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni, garantisce la libertà e la segretezza nell'espressione di voto, organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, redige i verbali di voto. In caso di esistenza di più sedi, è consigliato istituire un seggio per ogni sede.

### e) **Modalità di voto**

Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previa presentazione di un valido documento di identità o libretto accademico, precedentemente controfirmata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. L'elettore potrà accedere ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante l'apposizione di una X accanto al nominativo del candidato, per un massimo di preferenze stabilito dal bando di elezione. La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio o se presenta segni di identificazione. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso su un apposito registro. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.

f) **Quorum**

Il quorum può essere eventualmente previsto da bando elettorale. In questo caso, il quorum suggerito è stabilito a un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di non raggiungimento del quorum, vista la necessità dell'organo Consulta degli Studenti, viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti. La distanza tra una seduta e l'altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a 5 giorni lavorativi.

g) **Modalità di scrutinio e ricorsi**

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dell'ultimo turno elettorale. Il Presidente del seggio, appreso il risultato elettorale, procederà a renderlo noto al Direttore che provvederà alla pubblicazione immediata. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte degli studenti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli Studenti utilmente eletta.

h) **Elezioni integrative**

Entro il termine del mese di dicembre di ciascun anno vengono indette, se necessario, le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del corso di studi o per altra causa (es. art 3), fino alla scadenza del mandato triennale. Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti stessa e devono garantire la più ampia partecipazione secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento.

## Articolo 6 – Regolamentazione

- a) Il mandato di ogni membro della Consulta degli Studenti è triennale e può essere assunto solo per due volte consecutive.
- b) In caso di decadenza di un membro, la Consulta degli Studenti deve reintegrare il seggio vacante:
  - Con un numero di membri restanti nella Consulta degli Studenti inferiore al 50% del numero dei membri della Consulta eletta, la Consulta ha l'obbligo di indire entro un mese dall'ultima defezione le elezioni integrative.
  - Con un numero di membri restanti nella Consulta degli Studenti pari o superiore al 50% del numero dei membri della Consulta eletta, la Consulta degli Studenti ha facoltà di scegliere quando indire le elezioni integrative, comunque entro il termine previsto nell'articolo 5.h.
- c) In caso di decadenza di un membro, esso è tenuto a protocollare immediatamente la comunicazione all'attenzione della Direzione. In caso di mancato adempimento la Consulta degli Studenti provvede allo stesso.
- d) Dalla data di decadenza dell'organo, sono previsti 45 giorni di *prorogatio* nei quali continua ad esercitare le sue funzioni.
- e) Gli studenti dell'Istituzione possono sfiduciare parte o tutta la Consulta degli Studenti richiedendo alla Direzione una votazione referendaria. La richiesta avviene tramite apposito modulo (allegato 2) corredato delle firme di almeno il 50 per cento più 1 del numero dei votanti totali alle elezioni di inizio del mandato triennale.

Il Direttore provvede alle operazioni di voto con apposito decreto, provvedendo alla costituzione dei seggi. Il quorum referendario è di un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di votazione non valida o sfavorevole, la Consulta degli Studenti o il membro/i sfiduciato/i rimangono in carica. In caso di votazione favorevole, si procede a nuove elezioni.



## Articolo 7 – Rappresentanti Studenteschi di Scuola

Questa carica viene attivata a discrezione insindacabile della Consulta degli Studenti, ove se ne veda la necessità.

- a) I Rappresentanti Studenteschi di Scuola sono eletti dagli studenti a seguito delle candidature proposte in sede della prima Assemblea degli Studenti di ogni Anno Accademico. Vengono eletti un Rappresentante per il Triennio e uno per il Biennio di ogni Scuola, tra gli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. I Rappresentanti hanno facoltà di scegliere un Vice-Rappresentante, dando priorità agli studenti candidati ma non eletti in ordine dei voti ricevuti.
- b) Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta degli Studenti e devono garantire la più ampia partecipazione ma non prevedono quorum. Il mandato è annuale e può decadere, oltre che per cessazione del corso di studi o per rinuncia spontanea alla carica, anche in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione alla Direzione. Ogni studente può assumere al massimo tre mandati. Il mandato termina in ogni caso al termine dell'anno accademico di elezione.
- c) I Rappresentanti hanno il compito di mediare tra la Consulta, gli Studenti e i Docenti per questioni inerenti alla Scuola di appartenenza (corsi singoli, problematiche personali, spazi e materiali e progetti studenteschi), inoltre hanno l'obbligo di partecipare ai Consigli di Scuola come portavoce degli studenti della Scuola rappresentata e della Consulta degli Studenti e comunicarne gli esiti alla stessa tramite un verbale.
- d) La Consulta degli Studenti ha facoltà di convocare i Rappresentanti in riunione prima e dopo ogni singolo Consiglio di Scuola.
- e) Nel caso per una carica pervenga entro i tempi utili un'unica candidatura, il candidato si considera automaticamente eletto.
- f) Nel caso che tutte le cariche disponibili non vengano coperte in seguito alle elezioni o in caso di decadenza, la Consulta degli Studenti provvede a nominare un nuovo Rappresentante. La carica di Rappresentante può essere assunta anche da un membro della Consulta degli Studenti.

## Articolo 8 – Riunioni della Consulta degli Studenti

- a) Le riunioni della Consulta degli Studenti possono essere convocate da ciascun membro previa comunicazione al Presidente. Di norma il Presidente convoca almeno una riunione ogni due settimane, in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi. La convocazione deve essere inviata a tutti i membri e deve contenere l'ordine del giorno e indicazione della sede e delle tempistiche previste. Le riunioni possono anche essere convocate in videoconferenza.
- b) Il numero legale di presenze alle riunioni per consentire all'organo di deliberare è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta degli Studenti. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono aperte dal Presidente con la lettura dell'O.d.G. Si ritiene valida la presenza alla riunione anche in via telefonica o in videoconferenza.
- c) Durante la riunione il Segretario scrive il verbale della stessa indicando: numero del verbale, data, ora di inizio e fine, sede, presenti e assenti, eventuali ospiti, O.d.G., risultati di eventuali votazioni e tutti gli argomenti di discussione, omettendo i dati sensibili. Il Segretario verbalizzante appone la propria firma. Al termine della riunione, o all'inizio della riunione successiva, il Presidente legge il verbale e i presenti lo approvano, dunque lo controfirma. Il Segretario protocolla il verbale, lo inserisce nel registro digitale della Consulta degli Studenti e lo rende pubblico. Per ogni riunione tenutasi in un mese diverso, l'Istituzione attribuisce ai membri presenti il gettone di presenza solo dietro presentazione dei verbali protocollati, per un massimo di 11 nell'arco di un anno.



## Articolo 9 – Assemblee degli Studenti

- a) La Consulta degli Studenti riconosce l'Assemblea degli Studenti come momento di confronto con gli studenti e come fonte di istanze. In sede di Assemblea, di concerto con gli studenti, si stabiliscono le linee guida che la Consulta degli Studenti promuove e persegue nelle attività di gestione e di governo dell'Istituzione per gli ambiti di propria competenza. La Consulta degli Studenti sollecita l'espressione delle istanze dell'Assemblea, ne recepisce ogni direttiva, ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi propri della sua funzione.
- b) Durante l'Assemblea sarà comunicato il lavoro svolto dalla Consulta degli Studenti per quanto concerne l'attività all'interno degli organi didattico-amministrativi dell'Istituzione.
- c) La proposta di convocazione di Assemblea deve essere consegnata al Direttore almeno cinque giorni lavorativi prima della data prefissata. A partire dal momento di consegna, il Direttore ha a sua disposizione tre giorni di tempo per approvare la domanda; in caso di mancata risposta scritta da parte del Direttore la domanda si ritiene accettata.  
In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare l'autorizzazione delle Assemblee di diritto in seconda convocazione o impedirne in altri modi il corretto svolgimento.
- d) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea una volta al mese. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta ogni tre mesi. In caso di estrema e comprovata necessità urgente, potranno essere convocate altre Assemblee straordinaria all'interno dello stesso mese.
- e) La Consulta degli Studenti ha a disposizione 10 ore trimestrali di sospensione delle attività didattiche da suddividere, atte a garantire la possibilità ad ogni studente di poter partecipare alle Assemblee studentesche.
- f) Le Assemblee degli Studenti si tengono in aula magna o altra aula adeguata.
- g) Il Presidente della Consulta degli Studenti presiede l'Assemblea degli Studenti. Il Segretario dell'Assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta degli Studenti. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta degli Studenti e dal Segretario verbalizzante, protocollati e resi pubblici dallo stesso.

## Articolo 10 – Trasparenza

- a) I verbali delle riunioni della Consulta degli Studenti e delle Assemblee degli Studenti sono resi pubblici entro un mese dalla data cui si riferiscono.
- b) Sono istituiti dei canali di comunicazione on-line con gli studenti tra i quali lo spazio dedicato alla Consulta degli Studenti sul sito web ufficiale dell'Istituzione e una casella di posta elettronica. Il contenuto delle e-mail pervenute all'indirizzo trova opportuno inserimento dell'O.d.G. delle riunioni della Consulta degli Studenti, garantendo così ordine nella gestione delle incombenze prioritarie.  
A giudizio insindacabile della Consulta degli Studenti può essere assegnata la carica di Responsabile della Comunicazione a un membro della stessa.
- c) La Consulta degli Studenti è invitata a trasmettere al Direttore i verbali delle riunioni tramite protocollo e aggiornarlo sulla propria attività in modo da garantire una costante, presente e incisiva relazione, proficua ai fini di cui all'art. 2 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.
- d) Il contenuto dei verbali della Consulta degli Studenti costituisce il supporto essenziale di cui si dotano i membri al C.A., al C.d.A. e i Rappresentanti ai Consigli di Scuola.

## Articolo 11 – Ufficio e forniture

È garantito uno spazio all'interno dell'Istituzione dove la Consulta degli Studenti si possa riunire e possa svolgere le proprie mansioni, ove non necessario o non possibile un ufficio fisso, la Consulta ha diritto all'accesso agli strumenti dell'Istituzione di cui necessita (es. computer e stampante).

- a) L'ufficio della Consulta degli Studenti è situato all'interno dell'Istituzione di appartenenza, preferibilmente nella sede principale. La concessione è valida per la durata del mandato e tacitamente rinnovata per il mandato successivo a meno che non pervengano valide motivazioni dal Direttore, il quale deve giustificare il mancato rinnovo e fornire alla Consulta degli Studenti uno spazio alternativo. L'ufficio della Consulta degli Studenti è sotto la responsabilità civile e penale dei membri della stessa.
- b) L'ufficio della Consulta degli Studenti è annualmente fornito dall'Istituzione di arredamento consono e dei materiali necessari allo svolgimento delle funzioni della stessa. L'Istituzione provvede inoltre alla pulizia e alla manutenzione dell'ufficio.
- c) L'accesso all'ufficio è garantito in orario di apertura della sede ed è consentito solamente ai membri della Consulta degli Studenti ed eventualmente ad altri studenti dell'Istituzione indicati dalla Consulta al personale detenente le chiavi dell'ufficio. L'accesso al personale ATA e amministrativo nonché al Direttore è consentito previa comunicazione al Presidente della Consulta degli Studenti. I turni dell'accesso del personale ATA devono essere comunicati alla Consulta degli Studenti ad inizio anno accademico: ogni eventuale modifica deve essere notificata.
- d) La Consulta, a suo insindacabile giudizio, stabilisce gli orari per l'apertura dell'ufficio agli studenti, durante i quali uno o più rappresentanti saranno a disposizione degli stessi.

## Articolo 14 – Gestione dei fondi

La Consulta degli Studenti ha diritto ad un finanziamento annuo di cui usufruire autonomamente per la sua autogestione. L'importo del finanziamento viene deciso in sede di definizione del Bilancio di Previsione, approvato in C.d.A. e comunicato alla Consulta degli Studenti.

## Articolo 12 – Piano Nazionale

- a) La Consulta ha il dovere di far conoscere agli studenti che rappresenta la CPCSAI, in quanto organo istituzionale istituito dal MIUR con decreto n.261 del 3 aprile 2016.
- b) La Consulta degli Studenti ha il dovere di mantenere i contatti con la CPCSAI, per finalità comuni relativamente a problematiche di tipo nazionale o inter-istituzionale.
- c) In caso di non disponibilità, il Presidente delega un membro della Consulta degli Studenti per recarsi alle Assemblee della CPCSAI. In ogni caso il Presidente o delegato possono essere accompagnati da un altro membro della Consulta per un massimo di due partecipanti.
- d) La mancata partecipazione, ingiustificata, a tre sessioni di lavoro della CPCSAI determina la richiesta di chiarimenti presso il Consiglio Accademico di riferimento della Consulta degli Studenti. La mancata partecipazione, ingiustificata, a due sessioni di lavoro della CPCSAI non determina la decadenza dal diritto di esserne membro, ma la cancellazione temporanea dal totale delle Istituzioni rappresentate, sul quale andare a calcolare il numero legale dei presenti, il quorum e la maggioranza per le votazioni.
- e) Le spese di viaggio, vitto e alloggio che i membri sostengono al fine di partecipare alle Assemblee sono a carico dell'Istituzione, direttamente e/o con rimborso, a seguito della presentazione delle ricevute originali e della convocazione e eventuale delega. A discrezione del Direttore Amministrativo può essere richiesto ai membri un preventivo massimale da allegare alla richiesta di autorizzazione prima del viaggio.

### **Articolo 13 – Iter di modifica del Regolamento**

Le modifiche del presente Regolamento possono essere formulate in forma scritta da ogni membro della Consulta degli Studenti. Ogni proposta di modifica, per essere approvata, deve essere votata dalla metà più uno dei membri della Consulta degli Studenti.

Le proposte di modifica devono essere prima sottoposte al Consiglio Accademico, che esprime il suo parere consultivo a riguardo.

Il Regolamento deve poi essere approvato all'unanimità in Consiglio d'Amministrazione per verifica di conformità con la legislazione dell'Istituzione.

Copia del Regolamento eventualmente modificato e approvato dall'Istituzione, è da inviarsi per conoscenza alla CPCSAI, che prende atto delle modifiche in modo da poter valutare la revisione delle "Linee Guida per il Regolamento delle Consulte" emanate.